

# **Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico in Italia**

**Situazione al  
18 dicembre 2023**

n	ID ADIS*	Regione	Provincia	Specie	Sottotipo	Data conferma	Data estinzione	Data chiusura zona protezione <sup>§</sup>	Data chiusura zona sorveglianza <sup>§</sup>
1	IT-HPAI(P)-2023-00012	VENETO	PADOVA	TACCHINI DA CARNE	H5N1	2023-11-13	2023-11-17	2023-12-08	2023-12-17
2	IT-HPAI(P)-2023-00013	VENETO	PADOVA	FARAONE	H5N1	2023-11-16	2023-11-19	2023-12-10	2023-12-19
3	IT-HPAI(P)-2023-00014	VENETO	PADOVA	BROILER	H5N1	2023-11-16	2023-11-22	2023-12-13	2023-12-22
4	IT-HPAI(P)-2023-00015	VENETO	VERONA	TACCHINI DA CARNE	H5N1	2023-11-24	2023-11-27	2023-12-18	2023-12-27
5	IT-HPAI(P)-2023-00016	PUGLIA	LECCE	MULTISPECIE	H5N1	2023-12-16	2023-12-21	2024-01-11	2024-01-20

***N.B. le date in rosso sono date stimate***

\*L'identificativo ADIS è un codice identificativo univoco che viene assegnato automaticamente dal sistema informatico per le malattie animali (Animal Disease Information System - Regolamenti (EU) 2016/429 e 2020/2002) dell'Unione Europea nel momento in cui l'Autorità Competente di ciascun Stato Membro notifica un focolaio di malattia infettiva animale. Il numero effettivo di focolai è identificato dal progressivo nella prima colonna della tabella.

§ Al fine di definire i confini delle zone di protezione e sorveglianza e la revoca delle misure applicate nelle zone stesse, si è applicato l'art. 12 punto 2 'L'autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A' e l'art. 39 punto 1 a) e b) del Regolamento Delegato (EU) 687/2020 '1. L'autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo soltanto se è trascorso il periodo minimo di cui all'allegato X e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la pulizia e la disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori sono stati effettuati nello stabilimento colpito conformemente all'articolo 15; e
- b) in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all'articolo 26'. Gli emendamenti delle stesse zone verranno regolarmente pubblicati con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione.